

ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL

il giorno 26 gennaio 2011 presso la sede di Internet Bookshop Italia srl in Assago (Milano) si sono incontrati i signori

- per INTERNET BOOKSHOP ITALIA srl

Guido Rugginini, Gianluca Schianchi, Agostino Picascia

- per FILCAMS CGIL Milano

Walter Bargiggia

- la RSU

Luciano Parrocchiale, Luigino Sozzi , Annalisa Veraldi

per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale


PREMESSA

Le Parti, nel riconfermare quanto concordato dalle precedenti contrattazioni e coerentemente con quanto stabilito dal CCNL di categoria in merito alla contrattazione di secondo livello, confermano la volontà di consolidare l'assetto complessivo delle relazioni sindacali in un quadro di riferimento aziendale, notevolmente mutato nel corso degli ultimi anni, teso a favorire soluzioni sia alle problematiche organizzative aziendali, sia alle richieste ed aspettative dei lavoratori, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative delle parti.

Per quanto non previsto nel presente accordo restano in essere gli accordi ed i contratti stipulati precedentemente.

1. SISTEMA DELLE INFORMAZIONI

In occasione dell'incontro annuale di cui all'accordo integrativo aziendale del 15 gennaio 2007 verrà fornita informazione anche sull'andamento e la tipologia dell'organico numerico aziendale, in particolare sull'eventuale presenza di contratti a termine, a progetto, di stage o collaborazione, fermo il diritto dell'azienda alla segretezza su programmi e progetti che non potranno essere divulgati per il loro rilievo ai fini della concorrenza.



2. DIRITTI SINDACALI

Viene riconosciuta alla RSU, a richiesta, la facoltà di assistere agli incontri annuali previsti dall'attuale normativa in vigore sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008).

L'azienda fornirà alla RSU un account di posta elettronica dedicato per comunicare con tutti i dipendenti (c.d. bacheca sindacale elettronica, rsu@ibs.it). La responsabilità dell'utilizzo dell'account di posta è di esclusiva pertinenza della RSU. I contenuti della bacheca elettronica seguiranno le medesime norme che regolano l'utilizzo della bacheca fisica.

Nel riconfermare integralmente la disciplina contrattuale e di legge in merito all'utilizzo dei permessi sindacali per la RSU, si precisa che nella determinazione del monte ore annuo dei permessi sindacali si terrà conto delle ore effettivamente utilizzate, riportando alla competenza del nuovo anno eventuali ore residue non utilizzate. Inoltre qualora andasse esaurito l'intero monte ore spettante nell'anno, l'azienda non assorbirà dal monte ore i permessi utilizzati per la partecipazione della RSU agli incontri richiesti dalla Direzione aziendale.

3. FERIE

Stante la natura dell'attività svolta che prevede la continuità di alcune funzioni e servizi, la programmazione annuale delle ferie dei dipendenti sarà regolamentata secondo lo schema seguente:

Ferie Estive (periodo maggio-ottobre)

- entro il 31 marzo la direzione comunica il periodo di chiusura estiva
- entro il 15 aprile i dipendenti comunicano ai responsabili le loro richieste
- entro il 30 aprile la direzione definisce e conferma i programmi di ferie ricevuti

Ferie Invernali (periodo dicembre- febbraio)

- entro il 15 settembre la direzione comunica il periodo di chiusura invernale
- entro il 30 settembre i dipendenti comunicano ai responsabili le loro richieste
- entro il 15 ottobre la direzione definisce e conferma i programmi di ferie ricevuti

4. PERMESSI PARENTALI

il monte ore annuo dei permessi retribuiti ai genitori con figli che necessitano di assistenza in caso di malattia o di eventi di particolare gravità, viene elevato come segue:



- n. 16 ore per il primo figlio fino a 10 anni di età
- n. 8 ore per ogni altro figlio in aggiunta al primo fino a 10 anni di età.

I permessi saranno riconosciuti dietro presentazione di certificazione medica attestante la malattia del bambino o altra idonea documentazione, e riproporzionati pro-quota in relazione alle date di nascita e al raggiungimento del 10° anno di età dei figli, nonché alla data di assunzione del dipendente.

5. VISITE E TERAPIE MEDICHE

Presentando idonea documentazione l'azienda concederà permessi personali a defalcare dal monte ore individualmente spettante a sensi del CCNL, e favorirà adeguati regimi di orario giornaliero che consentano il recupero delle ore richieste per effettuare visite mediche specialistiche e/o terapie mediche di più lunga durata.

6. PRESTAZIONI STRAORDINARIE

L'indennità di presenza prevista dal Contratto Integrativo Aziendale del 15 gennaio 2007 per i lavoratori che effettueranno prestazioni di lavoro straordinario in giornate festive viene elevata a € 5,00 lordi per ogni ora di lavoro straordinario prestata in aggiunta alla maggiorazione prevista dal CCNL.

Inoltre, a far data dal 1° febbraio 2011 ai lavoratori che effettueranno prestazioni di lavoro straordinario in giornate di sabato verrà riconosciuta una indennità di presenza di € 2,00 lordi per ogni ora di lavoro straordinario prestata in aggiunta alla maggiorazione prevista dal CCNL.

7. TICKET RESTAURANT

Il valore facciale del ticket restaurant verrà elevato ad € 6,50 per ogni giornata effettiva di presenza a far tempo dal 1° febbraio 2011.

Il ticket sarà altresì riconosciuto a fronte di prestazioni della durata di almeno 4 ore giornaliere.

8. PREMIO DI RISULTATO

Per il periodo di vigenza contrattuale del presente Contratto Integrativo Aziendale si conferma interamente quanto previsto dall'art. 10 del Contratto Integrativo Aziendale del 15 gennaio 2007 in materia di premio di risultato, fatta eccezione per la determinazione degli incrementi del premio definiti nella tabella che segue:



incremento del fatturato rispetto all'anno precedente	Importo del premio
Dall'1 al 5%	€ 300
Dal 5,1 al 10%	€ 100
Dal 10,1 al 15%	€ 100
Dal 15,1 al 20%	€ 200
Oltre 20%	€ 100

il parametro di riferimento ai fini della documentazione del premio è costituito dall'incremento del valore della produzione, voce del conto economico del bilancio della società, depurato dai ricavi della raccolta pubblicitaria, per loro natura estranei alla gestione tipica dell'azienda.

9. VIGENZA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, ove non diversamente indicato e scadrà il 31 dicembre 2013.

Si applica a tutto il personale dipendente di Internet Bookshop Italia srl esclusi i dirigenti.

Il Contratto Integrativo Aziendale si intenderà rinnovato se non disdetto almeno tre mesi prima della scadenza con raccomandata A.R.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che sarà sostituito dal successivo Contratto Integrativo Aziendale.

Il presente accordo sarà depositato a cura dell'azienda presso l'UPLMO di Roma, l'INPS e l'INAIL entro il termine e con le modalità stabilite dalla legge.

Internet Bookshop Italia srl

FILCAMS CGIL Milano

RSU

Stefano Pirelli
[Signature]
[Signature]
Annalisa Verelotti
Domenico Ponzetti